

n.  
n.



**TRIBUNALE DI**  
**Sezione Penale**

Il Tribunale \_\_\_\_\_ Sezione Penale, quale giudice del riesame ex art. 324 C.p.p., riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. \_\_\_\_\_ - Presidente
- dott.ssa \_\_\_\_\_ - Giudice
- dott. \_\_\_\_\_ - Giudice Est.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di riesame promosso, nell'ambito del proc. pen. sopra enumerato, dall'avv. Roberto GOBBI del foro di SAVONA, difensore di \_\_\_\_\_

**Indagato**

per il reato di cui agli artt. 110 e 615-bis C.p.:

**contro il provvedimento del PM in data 22.01.2016 (notificato il 27.01.2016) con cui veniva convalidato il sequestro probatorio dell'apparato di radiolocalizzazione GPS con matricola \_\_\_\_\_**

**FISSATA**, ai sensi degli artt. 127, 310 e 324 C.p.p. l'udienza camerale per la trattazione dell'affare, previo rituale avviso al PM, al ricorrente, all'interessato ed al difensore;

**ASCOLTATA** la relazione del giudice designato ex art. 45 disp.att. C.p.p.;

**SENTITO** il difensore, che ha rassegnato le conclusioni di cui al separato verbale di udienza camerale;

**LETTI** gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2016:

**OSSERVA**

Il decreto impugnato si fonda sulla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* in ordine all'ipotesi criminosa di cui all'art. 615 bis C.p..

Tale configurazione è fortemente contestata dalla difesa sulla base della ritenuta assenza di alcuni elementi costitutivi dell'illecito ipotizzato e precisamente:

- l'utilizzo di apparecchi atti a captare immagini o suoni;
- la collocazione dello stesso al di fuori dei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 C.p..

Nello specifico, l'attrezzo in sequestro, anche a seguito dell'interpello della società \_\_\_\_\_ titolare del diritto di esclusiva sull'importazione e la commercializzazione del dispositivo, risultava svolgere esclusivamente funzioni di rilevamento satellitare dei movimenti e non anche di captazione di elementi visivi o sonorità.

In base alle ricostruzioni eseguite dalla PG si è risaliti alle persone dei due indagati quali titolare \_\_\_\_\_ e dipendente della società \_\_\_\_\_

Non è stata smentita la titolarità dell'apparecchiatura in sequestro ma è stata fornita ampia documentazione attestante la piena legittimazione della società a svolgere attività di investigazione privata, in quanto titolare delle previste autorizzazioni amministrative. È stato altresì evidenziato come l'apparecchio fosse stato utilizzato nella esecuzione di uno specifico mandato professionale conferito alla società dalla coniuge di \_\_\_\_\_ (proprietario della vettura su cui è stato applicato il dispositivo) allo scopo di fare accertamenti su presunte infedeltà coniugali.

Premesso che, alla luce della normativa vigente, l'utilizzo dello strumento risulta del tutto lecito, a monte sta la considerazione della piena condivisibilità delle argomentazioni difensive in quanto:

- la norma incriminatrice, in effetti, prevede – al fini della configurazione del reato in questione – l'utilizzo di "strumenti di captazione visiva o sonora" che determinino l'accesso a immagini o notizie inerenti la "vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614° C.p.;
- lo strumento installato non è idoneo a determinare simile tipo di captazioni;
- l'autovettura non è luogo rientrante nella previsione normativa richiamata (Cass. Pen., Sez. V, 09.07.2009, n. 28251, imp. PAGANO).

Né, d'altro canto, l'utilizzo dello strumento di rilevazione della posizione risulta penalmente sanzionato da altre norme incriminatrici poste a tutela della inviolabilità dei segreti (Libro II, Titolo XII, Sezione V), le quali contengono tutte un richiamo alle comunicazioni o conversazioni. In sostanza, quando non si verifica una qualche intrusione nei dialoghi o non si capta qualche immagine, si è al di fuori della tutela penale.

Non potendosi pertanto configurare un *fumus commissi delicti* in ordine al reato in contestazione, viene a mancare il presupposto essenziale per il mantenimento del vincolo.

In accoglimento dell'istanza della difesa, dunque, va annullato il provvedimento di sequestro convalidato dal PM ed il bene sequestrato va, conseguentemente restituito al legittimo detentore.

*p.q.m.*

VISTO l'art. 324 C.p.p.

**ACCOGLIE** il riesame e, per l'effetto, **annulla** il provvedimento del PM in data 22.01.2016 (notificato il 27.01.2016) con cui veniva convalidato il sequestro probatorio dell'apparato di radiolocalizzazione GPS con matricola

**DISPONE**, conseguentemente, la restituzione del bene in sequestro al legittimo detentore.

**MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a \_\_\_\_\_ nella Camera di Consiglio dell'11.02.2016

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria

Udine, 12 FEB 2016

IL DIRETTORE AMMINIS 